



Condizioni Generali di Partecipazione

ART. 1 DENOMINAZIONE, OGGETTO, DATE E LUOGHI DELL' EVENTO

Italian Food & Beverage in Singapore rappresenta un importante appuntamento organizzato dall'ICCS - Italian Chamber of Commerce in Singapore (di seguito l'Organizzatore) dal 20 al 21 Giugno 2018 presso gli spazi espositivi del Suntec City - 1 Raffles Boulevard - Singapore 039593 e dedicato agli operatori del settore Food - Wine and Beverage. Spazio verrà dato inoltre alla promozione di Agrifumi e luoghi di cura e soggiorno in Italia. Non è possibile vendere nessun prodotto in fiera. Non è possibile fare nessuna dimostrazione che preveda l'uso di fiamme/fuoco. Le specifiche relative all' Organizzazione dell' Evento, quali le date e gli orari di apertura e chiusura, la location ed il prezzo di ingresso vengono decisi e possono essere modificati discrezionalmente dall' Organizzatore. L'Espositore si impegna a rispettare ed a far rispettare le misure contenute nel Manuale per gli Espositori predisposto dall' Organizzatore e consultabile presso la sede dell' Evento. L'organizzatore non si assume alcuna responsabilità in ordine all' attività svolta dai Partecipanti nel corso dell' Evento.

ART. 2 PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare all' Evento esclusivamente Aziende Italiane, Ditte individuali, Organismi italiani - quali enti territoriali, enti pubblici e privati, gruppi e consorzi la cui partecipazione viene considerata " adesione collettiva". La presentazione della domanda di partecipazione alla specifica iniziativa, redatta nell' apposita scheda, costituisce adesione a tale iniziativa e comporta, da parte del richiedente - che nel caso di " adesione collettiva " si impegna anche per ogni singola azienda - l' accettazione integrale delle presenti "Condizioni Generali di partecipazione" e di ogni altra disposizione relativa alla sua organizzazione ed alla sua realizzazione. La domanda di partecipazione si perfeziona con l' inoltro - anche tramite sistemi informatici- della scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente se si tratta di una ditta individuale o dal legale rappresentante in ogni altro caso, entro il termine indicato per ogni specifica iniziativa. La data del protocollo di entrata fa fede della data di ricezione.

ART. 3 AMMINISTRAZIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L' accettazione della domanda di partecipazione, che rispetti i requisiti dell' articolo 2, è riservata in via esclusiva alla valutazione insindacabile dell'Organizzatore che non sono tenuti a fornire alcuna motivazione. Sono tuttavia ammesse a partecipare alla Manifestazione soltanto Aziende o Enti (in rappresentanza di Aziende) del settore specifico cui l' iniziativa si rivolge. L' accettazione della domanda, con conseguente perfezionamento del contratto e l' ammissione all' iniziativa - che viene effettuata secondo la data di arrivo della scheda d' adesione (come indicato nell' articolo 2) e fino ad esaurimento dello spazio disponibile - viene comunicata al richiedente per iscritto (per telex o posta elettronica). L'Organizzatore, a propria discrezione, tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell' ottimale impostazione complessiva dell' iniziativa, provvederà con comunicazione scritta, ad assegnare lo spazio espositivo (messa in pianta) a ciascun partecipante. L'Organizzatore si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, l' ubicazione e/o le dimensioni dell' area assegnata, qualora esigenze o circostanze lo richiedessero, senza che da ciò possano derivare indennità o risarcimento di qualsiasi genere. Particolari richieste circa la collocazione degli spazi o i termini di pagamento non vengono accettate come condizioni vincolanti l' accettazione della domanda. In caso di mancata accettazione della conferma di partecipazione, l' Organizzatore ne darà tempestiva e motivata comunicazione. In nessuna circostanza l'Espositore potrà richiedere che gli venga riservato un determinato posto, né prenotare tale posto per l' edizione successiva dell' Evento. La partecipazione ad eventi precedenti non conferisce inoltre alcun diritto ad un posto specifico, né conferisce alcuna priorità nell' assegnazione dei posti.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la partecipazione all' iniziativa - che viene indicato nella scheda di adesione non comprensivo di IVA - costituisce il concorso dei singoli partecipanti al costo complessivo dei servizi e dello spazio corrisposto. Lo stesso dovrà essere versato in banca estera intestata direttamente all' Organizzatore. Il partecipante all' iniziativa deve corrispondere ogni ulteriore costo per eventuali interventi aggiuntivi, che devono comunque essere sempre preventivamente richiesti e concordati per iscritto esclusivamente l' Organizzatore. A discrezione dell'autorità doganale di Singapore, l' applicazione di GST 7% sull' importazione dei prodotti

ART. 5 - PAGAMENTI

Il partecipante - salvo diversa indicazione contenuta nei documenti contabili (Fatture) che verranno emessi e recapitati allo stesso dall' Organizzatore - dovrà corrispondere nella valuta ed al tasso di cambio indicati nella scheda d' adesione l' importo dovuto rispettando i termini di scadenza. Il mancato pagamento alle scadenze comporta la risoluzione del contratto da parte dell' Organizzatore, per l' inadempienza del partecipante, senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice. In tal caso l' Organizzatore ne darà formale comunicazione all' interessato, ed oltre ad essere svincolato da ogni impegno precedentemente assunto (poter dunque disporre dell' area espositiva, assegnandola ad altra Società facente richiesta), avrà diritto all' integrale pagamento del canone di partecipazione a titolo di penale, nonché di ogni altro corrispettivo contrattuale, detratto quanto eventualmente già percepito per tali titoli e fatto salvo ogni suo diritto al risarcimento di eventuali danni. In caso di ritardo al pagamento saranno applicati gli interessi di mora previsti dal Decreto Legislativo del 09/10/2002 n.231.

ART. 6 - CESSIONE, RINUNCIA, ABBANDONO - NOTIFICA E PENALITA'

La cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale della domanda di partecipazione è tassativamente vietata. L' Azienda che per comprovata impossibilità non fosse in grado di partecipare all' Evento, dovrà inoltrare comunicazione scritta a mezzo A/R a Italian Chamber of Commerce in Singapore 160 Robinson Road #20-05 SBF Center Singapore 068914. Non sono previsti rimborsi per la quota versata da parte dell' Organizzatore.

La mancata partecipazione non dà diritto a rimborso alcuno e non esonera dal pagamento di quanto ancora dovuto, dal risarcimento degli eventuali danni e/o interessi di mora previsti per Legge. In caso di variazioni di date o annullamento del Salone per ragioni indipendenti dalla volontà dell' Organizzatore, nessuna responsabilità per spese e danni sostenuti dall' Espositore potrà essere addebitata ad essi addebitata. I partecipanti che non si presenteranno presso la sede dell' Evento entro le ore 9 del giorno di inaugurazione verranno considerati rinunciatari ad ogni effetto, applicandosi dunque quanto previsto al paragrafo precedente.

ART. 7 - OCCUPAZIONE DELL' AREA ESPOSITIVA

L' Organizzatore comunicherà il programma per la costruzione e l' allestimento degli stand prima dell' apertura dell' evento, nonché le date e i tempi per lo smontaggio dello spazio assegnato e per la rimozione delle apparecchiature, dei materiali e dei prodotti al termine dell' evento stesso. L' Organizzatore declina qualsiasi responsabilità per le strutture o le installazioni costruite dagli Espositori. Gli Espositori saranno tenuti a lasciare lo spazio a loro assegnato, nelle tempistiche indicate dall' Organizzatore, nelle condizioni in cui è stato loro consegnato e saranno ritenuti responsabili per tutti i danni - causati da loro o dalle loro installazioni, apparecchiature o materiali, arrecati ai locali o alle apparecchiature della sede dell' Evento. L' Organizzatore si riserva il diritto insindacabile di decidere le specifiche relative alle informazioni audio/video e le condizioni relative all' uso del suono, della luce e delle tecniche audiovisive, oltre alle condizioni che regolano tutti gli spettacoli, le attrazioni, le attività promozionali, le indagini o i sondaggi che possono essere condotti all' interno dell' area dell' Evento. L' Organizzatore si riserva il diritto di chiedere la rimozione o la modifica di qualsiasi installazione che arrechi danno all' aspetto generale dell' Evento, agli Espositori vicini o al pubblico. Nel caso in cui una installazione ostacoli gli Espositori vicini, la circolazione o lo svolgimento dell' evento, l' Organizzatore potrà ritirare l' autorizzazione già concessa.

ART. 8 PRESTAZIONI A CARICO DEL PARTECIPANTE

Ciascun partecipante dovrà provvedere a proprie spese e cura alle seguenti attività, ove fossero rese necessarie dalla partecipazione all' Evento:
- alla spedizione, al trasporto ed alla consegna dei campionati fino a destinazione dell' area assegnata per il groupage in Italia - come da indicazioni che verranno fornite dall' Organizzatore ;
- alla sistemazione del campionario in esposizione all' interno dell' area/stand, compresa la movimentazione, l' apertura, la chiusura e l' immagazzinamento degli imballaggi;

- al viaggio, al soggiorno, all' eventuale pratica di ottenimento di visto ove necessario, e relative prenotazioni;
- alla gestione, istruzione, retribuzione del personale eventualmente richiesto per lo stand e per ogni servizio accessorio richiesto.

Con riferimento ai predetti servizi, l' Organizzatore provvederà alla comunicazione , ad ogni buon fine operativo/logistico, degli spedizionieri per l' espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali, ovvero per l' introduzione o la movimentazione delle merci nell' ambito dell' area espositiva, così come di una o più agenzie di viaggi per l' organizzazione del viaggio o la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ed ancora di nominativi di personale temporaneo o di agenzie preposte al reclutamento dello stesso. L' Organizzatore tuttavia non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile delle prestazioni delle predette società segnalate, in quanto il rapporto tra le stesse e l' Espositore è diretto. Con particolare riferimento alle spedizioni della campionatura, l' Espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del Paese nel quale viene realizzata l' iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L' espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del Paese nel quale si svolge l' iniziativa per l' importazione o l' esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni. L' Organizzatore non può in alcun modo essere ritenuto responsabile di eventuali difficoltà che possano insorgere nel corso dell' espletamento di tali formalità.

ART. 9 - FORNITURE DI ELETTRICITA', ACQUA, TELEFONO INTERNET, SERVIZIO DI PULIZIA, FORNITURE VARIE.

Le spese relative a servizi accessori non compresi nella quota base di partecipazione (collegamenti particolari, alimentazione elettrica, telefono e alimentazione di acqua e aria compressa, richieste di attrezzature definite, fornelli elettrici, forni, piastre ecc...) verranno contegiate agli Espositori secondo quanto indicato nel Manuale degli Espositori cui ogni società partecipante avrà accesso al seguito dell' adesione.

ART. 10 - ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione. L' Organizzatore non può essere considerato responsabile per perdite o danni a prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell' Espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti. Ove lo si ritenga necessario, sarà responsabilità e cura di ogni singolo espositore voler sottoscrivere un' opportuna polizza assicurativa a proprie spese e sulla base delle proprie esigenze.

ART. 11 - DIRITTI DI PRIVATIVITA' INDUSTRIALE E PROP. INTELLETT.

L' Espositore garantisce all' Organizzatore di avere ottenuto tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ad apparecchiature o a prodotti/creazioni/marchi registrati che espone. L' Espositore dichiara sin d' ora di prestare il proprio consenso affinché l' Organizzatore riproduca le immagini delle apparecchiature e/o dei prodotti/delle creazioni/ dei marchi registrati da lui espone in tutti gli strumenti di comunicazione delle Manifestazioni di settore ed in tutti gli strumenti utilizzati per promuovere l' Evento (catalogo ufficiale dell' Evento, sito web, inviti, piantina, video promozionale, newsletter, foto eseguite nel corso dell' Evento destinate alla pubblicazione sui quotidiani o su internet, programmi televisivi che descrivono o illustrano l' Evento, ect.). L' Espositore assicura all' Organizzatore di aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni per gli usi descritti sopra, impegnandosi sin d' ora a mantenere sollevato ed indenne l' Organizzatore da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. I prodotti e le merci esposte non possono essere fotografati, filmati, disegnati o comunque riprodotti senza l' autorizzazione scritta dell' Organizzatore. Allo stesso modo l' Organizzatore stabilisce le condizioni alle quali possono essere autorizzate riprese fotografiche o audiovisive di qualsiasi natura all' interno delle aree dell' Evento, nel rispetto delle norme a tutela della proprietà intellettuale ed industriale nonché delle norme che disciplinano la leale concorrenza. L' Organizzatore non potrà in nessun caso essere considerato responsabile per eventuali omissioni od errori nel contenuto del catalogo. L' Organizzatore si riserva il diritto di modificare, rimuovere o raggruppare le voci inserite nel catalogo nel caso lo ritenga utile, nonché di rifiutare l' inserimento di una voce o di modificare i testi delle pubblicità a pagamento ove ritenga che possano arrecare danno agli Espositori. A ciascun Espositore verranno consegnati sul luogo dell' Evento i "pass" che danno diritto di accedere all' Evento secondo quanto stabilito nelle condizioni prefissate dall' Organizzatore. I " pass per Espositori " che non vengono utilizzati non potranno essere restituiti o rimborsati dopo la loro emissione da parte dell' Organizzatore. I pass non potranno essere ceduti ai terzi.

ART. 12 - CATALOGO, PASS PER ESPOSITORI

L' Organizzatore si riserva il diritto esclusivo di pubblicare e vendere il catalogo dell' Evento, anche congiuntamente alle pubblicità che compaiono sul catalogo. L' Organizzatore ha facoltà di concedere tale diritto in sub licenza, in tutto o in parte. Le informazioni necessarie per la realizzazione del catalogo dovranno essere fornite dagli Espositori, che saranno i soli responsabili della veridicità e correttezza del relativo contenuto. L' Organizzatore non potrà pertanto essere ritenuto responsabile per eventuali omissioni od errori nel contenuto del catalogo. L' Organizzatore si riserva il diritto di modificare, rimuovere o raggruppare le voci inserite nel catalogo nel caso lo ritenga utile, nonché di rifiutare l' inserimento di una voce o di modificare i testi delle pubblicità a pagamento ove ritenga che possano arrecare danno agli Espositori. A ciascun Espositore verranno consegnati sul luogo dell' Evento i "pass" che danno diritto di accedere all' Evento secondo quanto stabilito nelle condizioni prefissate dall' Organizzatore. I " pass per Espositori " che non vengono utilizzati non potranno essere restituiti o rimborsati dopo la loro emissione da parte dell' Organizzatore. I pass non potranno essere ceduti ai terzi.

ART. 13 SICUREZZA

L' Espositore si impegna a rispettare tutte le misure di sicurezza adottate dall' Organizzatore nonché quelle imposte dalle autorità amministrative o giudiziarie. L' Organizzatore si riserva il diritto di verificare che tali misure vengano rispettate e di adottare tutti i provvedimenti che ritenga necessari, che gli Espositori si impegnano sin d' ora a rispettare.

ART. 14 - FORZA MAGGIORE

Qualora l' Evento, per una qualsiasi causa al di fuori del controllo dell' Organizzatore anche di forza maggiore, non possa avere luogo oppure si necessiti di modificare gli orari di apertura oppure ancora di terminare anticipatamente lo stesso Evento, nessun rimborso verrà effettuato da parte dell' Organizzatore.

In nessun caso appurato e in nessuna delle precedenti ipotesi l' Organizzatore è tenuto a corrispondere al Partecipante risarcimenti o indennizzi di sorta né in merito al canone di partecipazione, né ai servizi accessori prenotati, né al mancato business generato. Per " cause di forza maggiore " si intendono ad esempio (ma non limitatamente alle seguenti): eventi atmosferici di particolare gravità, alluvioni, incendi, terremoti, epidemie, atti terroristici, esplosioni, guerre, rivolte, scioperi, ed in generale ogni grave situazione di ordine per causa della Natura, per motivi civili sociali o politici, per causalità.

Le comunicazioni e i reclami di qualunque natura, saranno presi in esame soltanto se presentati per iscritto. L' Organizzatore deciderà con provvedimenti definitivi ed insindacabili. Le aziende partecipanti ed i loro dipendenti hanno l'obbligo di osservare e di far osservare le disposizioni impartite dall' Organizzatore. In caso contrario saranno esclusi dall' Evento, senza poter vantare diritto alcuno a rimborsi e risarcimenti, ma con l' obbligo anzi di pagare gli eventuali danni morali e materiali, causati dalle loro inadempienze.

ART. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L' Organizzatore potrà risolvere il contratto con il partecipante, ai sensi dell' art. 1456 C.C., con conseguente perdita automatica delle somme a qualsiasi titolo versate e salvo il diritto all' ulteriore risarcimento dei danni, qualora il Partecipante sia inadempiente ad anche uno soltanto dei seguenti obblighi: (I) mancata comunicazione da parte del partecipante delle vicende modificative relative all' Azienda espositrice, di cui all' Art.6; (II) mancato pagamento nei termini, di cui all' Art.5; (III) violazione di anche una soltanto delle regole per l' allestimento delle aree espositive di cui all' Art.7; (IV) violazione dei diritti di privati di cui all' Art.11; (V) inosservanza delle norme in tema di sicurezza di cui all' Art.13.

ART. 16 - INFORMATIVA E CONSENSO ex D. LGS. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il riferimento all' Art.7 Dlgs. 196/2003 il Partecipante acconsente al trattamento dei dati personali conferiti a fini statistici e promozionali, nonché alla loro diffusione per scopi promozionali a società operanti nel settore, che li tratteranno con le medesime finalità.

ART. 17 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per qualsivoglia controversia comunque derivante dal presente Regolamento Generale si rimanda al regolamento generale dell' Evento ed al modulo di adesione standard dell' Organizzatore, che potranno essere anche in lingua diversa da quella Italiana e soggetta alle leggi di altri paesi.

Privacy: ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal D.Lgs N. 196/2003 la Camera di Commercio Italiana a Singapore informa che i dati raccolti saranno trattati con l' ausilio dei moderni sistemi informatici ed archiviati presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi amministrativi, contabili e fiscali, nonché per comunicare le future iniziative promosse dalla Camera di Commercio Italiana a Singapore. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l' espletamento del servizio; i dati raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi né diffusi e saranno trattati esclusivamente da dipendenti ICSS di cui appositamente incaricati: ad ogni momento l' interessato potrà esercitare i diritti di cui all' art. 7 del D.Lgs 196/2003 (conferma, modifica, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati) rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento (Italian Chamber of Commerce in Singapore, 160 Robinson Road #20-05 SBF Center Singapore 068914) nella persona del legale rappresentante pro-tempore.

Timbro e firma _____

Data _____